

AVVOCATO ALFINA LA PIANA
Via Umberto n. 16/O
95010 Santa Venerina (CT)
Cell.: +39 349 12 78 989
Mail: alfinalapiana@gmail.com

TRIBUNALE DI MESSINA

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 66 e 67 CCII RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ARTT. 66, 67 E SS. C.C.I.I.

(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 co. 1bis)

Si precisa che i collegamenti ipertestuali non sono funzionanti per gli allegati in cartelle
comprese

I sottoscritti coniugi Sebastiano Sorbello nato a Acireale (CT) il 12/02/1974, codice fiscale SRBSST74B12A028X e Antonia Santamaria nata a Taormina (ME) il 30/10/1974, codice fiscale SNTNTN74R70L042H, entrambi residenti in Giardini Naxos (me), via della Seta pal. 27 cpl. S. Andrea, elettivamente domiciliati in Santa Venerina (CT) via Umberto n. 16/O presso e nello studio dell'Avv. Alfina La Piana (codice fiscale LPNLFN84E50C351Y) che li rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato in calce al presente atto ([All. A Procura](#)) – fax +391782215293, e-mail alfinalapiana@gmail.com, pec alfina.lapiana@pec.ordineavvocaticatania.it, per le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria.

1. PREMESSA

Gli esponenti, conviventi, versando in una situazione di sovraindebitamento avente origine comune e non ricorrendo cause ostative, in data 28/06/2024 hanno richiesto all'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Messina la nomina di un professionista gestore della crisi da sovraindebitamento ([All. B Istanza per la nomina del Gestore](#)).



Con provvedimento del 15/07/2024 l'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Messina, ha nominato quale gestore della crisi l'Avv. Edoardo Bucca del Foro di Messina ([All. C Nomina Gestore della Crisi](#)).

Con l'ausilio del professionista incaricato, che ha predisposto la relazione ex art. 68, secondo comma, CCII che si allega ([All. 1 Relazione OCC](#); [All. 1.1 Allegati alla relazione](#)), è stato predisposto il piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII nel prosieguo illustrato.

2. I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Si fa presente che ricorrono i presupposti di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII considerato che i ricorrenti:

- a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) rivestono entrambi la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto attività di impresa;
- c) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti;
- d) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Con riferimento all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) CCII.) emergono dalla documentazione depositata a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dal gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite dallo stesso in sede di incontro con i debitori, le cause e le circostanze dell'indebitamento dei coniugi Sorbello – Santamaria per come narrate da questi ultimi nelle dichiarazioni allegate alla proposta di ristrutturazione; affermano i ricorrenti: *“Con la presente noi sottoscritti Sorbello Sebastiano e Santamaria Antonia, coniugi dal 12.09.2006 ([All.2- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio](#)) esponiamo le cause del sovraindebitamento supportate dalla documentazione prodotta che ha*



permesso di ricostruire la nostra situazione debitoria, sfociata poi in una situazione di sovraindebitamento. Le origini del sovraindebitamento che ci ha oppressi e messi a dura prova sono da ricercare innanzitutto nella perdita del lavoro della scrivente signora Santamaria Antonia risalente all' 11.11.2008 ([All.3- Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione attività](#)). A quell'epoca nostra figlia era ancora molto piccola (4 mesi di vita, è nata il 21.06.2008) e le spese della famiglia inizialmente erano gestibili, attingendo anche ai piccoli risparmi ante licenziamento che hanno supportato per qualche tempo le risorse mono-reddituali della nostra famiglia. Col passare del tempo, le speranze di una nuova occupazione per la scrivente rimangono vane (nonostante la manifestata immediata disponibilità a lavorare dell'odierno istante ([All.4 - Dichiarazione sostitutiva di immediata disponibilità a lavorare Santamaria Antonia](#)), le spese della famiglia iniziano ad aumentare per la gestione di una neonata, la cui assistenza con la crescita fa aumentare anche le spese familiari necessarie per farvi fronte, i piccoli risparmi si dissolvono e l'unico stipendio disponibile (quello di mio marito Sorbello Sebastiano) non ci permette di arrivare a fine mese. In un primo momento si affrontano i problemi economici con l'aiuto dei familiari, poi si vendono i piccoli "beni rifugio", facilmente liquidabili, al fine di fronteggiare le spese impreviste e quelle necessarie al sostentamento di una famiglia, compreso il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa avvenuto nel 2001, allorquando i sottoscritti Santamaria e Sorbello hanno contestualmente effettuato l'accollo del mutuo gravante sull'immobile compravenduto per Lire 78.000.000, e si sono obbligati a corrispondere rate semestrali di circa€ 2.184,71. Nell'anno 2012, subiamo il furto di beni (oggetti d'oro) all'interno della nostra abitazione ([All. 4.1 Denuncia furto](#)). Il 07.12.2012 nasce il nostro secondogenito. La famiglia si allarga ma rimane ancora per lungo tempo monoreddito, nonostante le ricerche effettuate e disponibilità manifestate dalla scrivente Santamaria di trovare un nuovo lavoro. Le spese familiari diventano ingestibili, con due figli piccoli da sostenere e due autovetture da mantenere (mio marito Sorbello Sebastiano presta attività lavorativa a Santa Venerina (CT), mentre la casa coniugale si trova a Giardini Naxos, zona Chianchitta, Via della Seta, ubicata in una zona non servita dai mezzi



pubblici). Ciò ha determinato la necessità di dotare la scrivente di un mezzo di trasporto indispensabile per fronteggiare i bisogni della vita quotidiana della famiglia con due bimbi piccoli in casa. Nel 2011 sorge la necessità di richiedere, per la prima volta un finanziamento Compass di € 5.000,00. Poi, il 19.03.2013 un altro prestito Compass di € 7.000,00, poi € 1.500,00 con Compass il 06.09.2013, poi prestito Findomestic del 16.07.2014 con cui abbiamo chiuso il precedente prestito Compass, poi Findomestic € 1.000,00 del 17.11.2014 estinto dopo poco tempo, ecc. ecc., così avviando un vortice di prestiti su prestiti che andavano a chiudere i precedenti e lasciavano un minimo di liquidità per fronteggiare i bisogni primari della famiglia, le spese impreviste e le rate pendenti. Consapevoli di poter contare sullo stipendio mensile di mio marito, Sorbello Sebastiano, derivante da contratto a tempo indeterminato, abbiamo, quindi, più volte ricorso a società finanziarie, al fine di chiudere i precedenti rapporti, certi di poter onorare tutti i debiti e speranzosi che da lì a breve i redditi familiari sarebbero aumentati stante la ricerca insistente di un lavoro da parte della scrivente. Ci siamo, così, trovati coinvolti in una catena debitoria che ci ha condotti al sovraindebitamento. Inizialmente, si trattava di piccoli prestiti per brevi periodi -infatti, provvedevamo a rimborsare, anche anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il dovuto-, fin quando ci siamo ritrovati in un vortice di prestiti e rate mensili che non potevamo fronteggiare e, così, la nostra banca con la quale avevamo onorato il mutuo gravante per l'acquisto della casa estinguendolo per intervenuto pagamento delle rate nell'anno 2016, ci ha consigliati di richiedere un nuovo mutuo che avrebbe chiuso i precedenti prestiti, ci avrebbe permesso di avere un po' di liquidità con il pagamento di un'unica rata mensile a fronte delle diverse rate che fino a quel momento dovevamo pagare per le finanziarie in corso, garantendoci altresì un tasso di interesse migliore. Fu così che nell'anno 2016, il mutuo originariamente accollato per l'acquisto della casa con Banca MPS si estingue per intervenuto pagamento delle rate di ammortamento e, noi, oberati dalle altre rate dei finanziamenti - frattanto ottenuti pur in mancanza di nuovi redditi disponibili, nella speranza che da lì a breve avrei trovato lavoro -, otteniamo nel mese di giugno del 2017 un nuovo mutuo, sempre presso Monte dei Paschi di Siena, per



originarie € 60.000,00 con ipoteca sull'immobile (casa coniugale) iscritta per € 120.000,00, con il quale, contestualmente all'erogazione, la Banca provvede ad estinguere i prestiti in essere ed accredita il residuo importo sul conto. Il detto mutuo è in corso e le rate sono regolarmente pagate. La nostra famiglia resta, però, ancora monoreddito con la rata del mutuo da versare ogni mese, a garanzia del quale la Banca Monte dei Paschi di Siena ha iscritto ipoteca per € 120.000,00 sull'unico immobile di nostra proprietà e nel quale viviamo con la famiglia composta da due figli minori. Le spese impreviste, dalle più piccole (visite mediche, spese scolastiche, occhiali da vista, dentista, ecc.) a quelle più importanti come il guasto della autovettura di mio marito, che con 300.000 Km percorsi non era più riparabile, comportano l'impossibilità di farvi fronte con il solo stipendio dello stesso, già gravato dalla rata di mutuo (€ 370,00 circa al mese) e comporta l'esigenza di richiedere un nuovo prestito per l'acquisto della vettura indispensabile per recarsi al lavoro distante parecchi Km (25 Km andata e 25 km ritorno) dalla casa di abitazione. Ci viene così prospettata dalla nostra stessa Banca una via d'uscita a quella incresciosa situazione economica - che speravamo fosse momentanea - in cui ci siamo trovati coinvolti e, così la stessa Banca MPS che aveva da poco erogato il mutuo di € 60.000,00 provvedendo contestualmente ad estinguere diversi finanziamenti in essere, istruisce dalla filiale altre pratiche di finanziamento che, con stupore dello stesso direttore, ci vengono accordati. Alla rata di mutuo di €. 370,00 circa mensili si aggiungono, così, altre rate di finanziamento: - Compass 08.08.2017 contratto n. 17972949 (acquisto auto) - pratica istruita da Banca Monte dei Paschi di Siena (importo richiesto € 15.000,00 - importo Totale del credito € 15.920,30 - Importo dovuto dal consumatore € 22.044,40, oltre premio assicurativo Axa Monte dei Paschi di Siena per € 920,30) (All. 5 Contratto finanziamento Compass istruzione MPS) - Rata mensile € 260,56; - Findomestic 18.04.2018 accettazione n. 037713674 (per estinzione Compass) - importo totale dovuto € 32.316,00, importo finanziato € 21.997,50, di cui € 14.518,00 imputati a estinzione Compass n. 17972949 ed € 5.617,00 accreditati con bonifico (All. 6 Contratto finanziamento Findomestic cod. cliente 20029669165918). Con questo prestito è stato estinto il precedente Compass 17972949 per € 14.518,00 residui, ed €



5.617,00 sono stati accreditati come disponibili (AII. 6.1 Estinzione precedente finanziamento). Numero rate 120 per€ 269,30 ciascuna; - Agos contratto n. 059337842, € 11.460,00, del 16.07.2018 (Ali. 7 Contratto vedi all. 5 domanda; Ali. 7.1 conteggio estintivo del 02.01.2019, prestito estinto con Findomestic del 07.01.2019 n. cliente Findomestic 20029669165919 con cui è stato estinto Agos n. 059337842 per€ 10.864,46 e Findomestic n. 20029669165918 per€ 21.023,55). Numero rate 120 per € 130,00 ciascuna; - Compass n. 20531076, il 20.03.2019, € 6.000,00 - Importo credito 6.306,95 - Importo totale dovuto dal consumatore € 8.099,17 - rate mensili n. 67 € 119,10 ciascuna (AII. 8 Contratto Compass n. 20531076; AII. 8.1 Conteggio estintivo per Compass n. 20531076). Numero rate 67 per€ 119,10 ciascuna; - Compass n. 20786173, del 14.05.2019, Importo richiesto€ 4.500,00, importo tot. del credito€ 4.665,01, importo totale dovuto dal consumatore € 5.557,99, rate mensili n. 43 per € 127,44 ciascuna (AII. 9 Contratto Compass n. 20786173; Ali. 9.1 Comunicazione di avvenuta accettazione finanziamento Compass n. 20786173; AII. 9.2 Conteggio estintivo) (forse estinto v. crif). Numero rate 43 per€ 127,44 ciascuna - Compass ricarica liquidità del 28.01.2020, n. 22111805, importo richiesto € 15.000,00, importo tot. del credito € 16.061,42, importo tot. dovuto dal consumatore € 22.584,52, rate mensili n. 84 per€ 266,99 ciascuna (contratto Vedi AII. 2 Domanda). Numero rate 84 per€ 266,99 ciascuna; - Findomestic - rifinanziamento - riposizionamento Covid, del 24.08.2020, Contratto n. 20220429540591, € 40.143,99, importo tot. dovuto dal cliente e 62.079,60 rate n. 132 per € 470,30 ciascuna (AII. 10 Contratto n. 20220429540591). Con questo finanziamento, la Findomestic ha trattenuto le somme utili ad estinguere i precedenti finanziamenti identificati con i numeri pratiche di seguito indicati: pratica n. 20029669165904, n. 20029669165919, n. 10070096243042 sono stati estinti (AII. 10.1 Estinzione finanziamenti); - Compass n. 25348898 (Contratto vedi cartella 3 domanda), del 10.02.2022, Importo richiesto € 7.000,00, importo dovuto dal consumatore€ 8.992,49, rate n. 60 importo€ 148,04 ciascuna; Le spese minime che la famiglia deve sostenere, da quelle per il mantenimento dei nostri figli a quelle fisse per gli spostamenti quotidiani per recarsi sul posto di lavoro (distante km 25 circa da casa



quali carburante, pedaggio autostradale), utenze domestiche, condominio, assicurazione automobili, ecc. non possono fronteggiarsi con l'unico stipendio di circa € 1.300,00 mensile di mio marito. Una spesa imprevista, come quella che il 22.11.2018 la famiglia ha dovuto affrontare per l'apparecchio denti per nostra figlia, o quella del 27.11.2021 per l'acquisto degli occhiali da vista, ecc. comporta l'insorgenza di una crisi economico-familiare che sfocia nella richiesta di finanziamenti che vengono accordati, nonostante l'unica fonte reddituale familiare sia costituita dal solo stipendio di mio marito già gravato dalla rata di mutuo. È così che ci ritroviamo in un vortice di finanziamenti per far fronte al pagamento delle rate dei precedenti, la maggior parte dei quali istruiti dalla stessa filiale della Monte dei Paschi di Siena ed erogati nonostante la nostra precaria situazione reddituale e l'assenza di nuovi redditi familiari, così di fatto peggiorando ancor di più la già gravosa situazione economico familiare. Soltanto dal mese di ottobre 2023 la scrivente ha trovato un'occupazione, seppur precaria, trattandosi di contratti a tempo determinato (anche mensili) e poi rinnovati fino ad oggi. Ciò è accaduto, tuttavia, in un momento in cui si era già verificata la decadenza dal beneficio del termine di tutti i finanziamenti impagati, elencati nel prospetto in seno all'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Tutto quanto sopra esposto e la mole di finanziamenti accordati ha comportato come conseguenza l'impossibilità di corrispondere le rate mensili, superiori allo stipendio di mio marito e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine e, in molti casi, l'avvio di azioni recuperatorie ed anche esecutive, come può evincersi dalle tabelle inserite nell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento, con l'unica eccezione delle rate del mutuo tutte corrisposte. I finanziamenti che ci venivano accordati, dal mutuo liquidità di € 60.000,00 - utilizzato quasi esclusivamente per chiudere le posizioni debitorie con le finanziarie pregresse - a tutti i successivi prestiti, dimostrano che abbiamo cercato con ogni mezzo di onorare i debiti contratti. E, infatti, da quanto sopra esposto - ma anche dal rapporto della CRIF emergono ulteriori debiti pregressi che sono stati totalmente estinti. Inoltre, è documentato dagli estratti conto degli ultimi anni il pagamento in uscita dai conti per il pagamento dei debiti con le finanziarie, mentre il mutuo liquidità è stato quasi



integralmente utilizzato per estinzione di pregresse posizioni debitorie con le finanziarie. È accaduto che in alcuni mesi il ritardo nel pagamento anche di una sola rata di prestito attivava l'azione recuperatoria telefonica dei creditori che ci hanno oppressi psicologicamente e spinti a pagare attingendo "momentaneamente" il denaro per il pagamento anche da altri finanziamenti che le finanziarie stesse ci proponevano ovvero dalle carte revolving che le stesse ci consegnavano, spesso contestualmente al finanziamento. Queste sono, sinteticamente, le circostanze che hanno dato vita al nostro sovraindebitamento. Oggi, mio marito conserva ancora, fortunatamente, il proprio lavoro con contratto a tempo indeterminato presso l'Agorà del legno a Santa Venerina e la scrivente ha finalmente un lavoro, seppur precario con una retribuzione media mensile che si attesta intorno alle 800,00 Euro".

Quanto sopra sinteticamente richiamato costituisce il contenuto della relazione sintetica sulle cause del sovraindebitamento resa dai debitori in data 28.06.2024, ovvero al momento della presentazione della domanda per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti e fotografa la situazione degli stessi a quella data.

La documentazione prodotta, ha permesso di ricostruire la situazione debitoria storica dei signori Santamaria e Sorbello, sfociata poi in una situazione di sovraindebitamento. Mentre le origini dell'indebitamento risalgono alla perdita del lavoro della signora Santamaria, quelle afferenti alle inadempienze sono per lo più da rintracciare nella volontà degli stessi di ripianare i normali debiti contratti per far fronte ai bisogni della famiglia. Infatti, i debitori hanno fatto più volte ricorso a società finanziarie al fine di attingere le risorse necessarie al fabbisogno familiare e con l'obiettivo anche di chiudere i precedenti rapporti, come può evincersi dalla documentazione prodotta, dalla quale si ricava che la gran parte dei finanziamenti loro concessi sono stati erogati - IN MANCANZA DI MERITO CREDITIZIO – e sono stati utilizzati al fine di chiudere i residui pregressi finanziamenti, spesso facenti capo alla medesima società finanziaria, per come emerge sia dagli estratti conto bancari prodotti sia anche dall'esame della certificazione rilasciata dal CRIF. Da tale documentazione si rileva che i sigg. Sorbello e Santamaria hanno sempre operato in totale buona fede, che non sono emerse iniziative o



atti in frode ai creditori e che negli ultimi cinque anni non sono stati compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili. Il ritardo nel pagamento di qualche rata di finanziamento attivava, infatti, l'azione recuperatoria delle società finanziarie creditrici che proponevano nuovi finanziamenti trattenendo dal credito di nuova erogazione gli importi necessari a chiudere i precedenti finanziamenti, ma gravando ulteriormente i debitori di tutte le spese di istruzione e assicurative del nuovo contratto, così in un vortice senza via d'uscita di finanziamenti su finanziamenti dal quale i debitori non sono più riusciti a liberarsi. La principale causa del sovraindebitamento è da individuare, paradossalmente, nella volontà dei ricorrenti di saldare i propri debiti facendo erroneamente ricorso ad altri prestiti, che sono stati concessi con disinvoltura e leggerezza, anzi spesso proposti con insistenza, dalle stesse società finanziarie che hanno permesso l'accesso al credito ben consapevoli che gli istanti avevano già in corso altri rapporti con la stessa società finanziatrice o con altre società e che la situazione reddituale e di indebitamento dei richiedenti il prestito non passava il vaglio del "merito creditizio". Infatti: La stessa Banca Monte dei Paschi - nonostante la conoscenza della situazione reddituale e debitoria degli odierni istanti, stante il mutuo appena erogato dalla stessa Banca in data 01.06.2017 e l'estinzione dei precedenti finanziamenti operata proprio con la liquidità ottenuta con il mutuo -, istruisce dalla filiale diverse pratiche di finanziamento, con le quali vengono elargite ai debitori odierni istanti, nonostante l'immutata situazione reddituale degli stessi e l'assenza di MERITO CREDITIZIO, diverse migliaia di Euro in prestito, con tassi di interessi molto alti, costi di istruzione delle relative pratiche e assicurazioni collegate agli stessi finanziamenti. La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte dei debitori viene dimostrata non tanto dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento, bensì dalla estinzione dei debiti pregressi; le somme ricevute sono state infatti impiegate per eliminare le pendenze precedenti e per pagare regolarmente la rata di mutuo contratto con la Monte dei Paschi di Siena garantito ipotecariamente sull'immobile di proprietà degli istanti.

4. LA SITUAZIONE DEBITORIA



Con esclusione del mutuo contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena nell'anno 2017 e con scadenza nel 2042 per l'importo originario di € 60.000,00, a garanzia del quale è stata iscritta per € 120.000,00 ipoteca sull'immobile di proprietà dei coniugi costituente casa coniugale, le cui rate di ammortamento sono tutte integralmente e regolarmente pagate, l'odierna situazione debitoria dei ricorrenti può essere riassunta nel seguente prospetto, ove sono indicati i nominativi dei creditori, i cui crediti sono già scaduti e/o è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e/o sono in corso azioni recuperatorie del credito, l'eventuale causa di prelazione e l'importo dovuto:

ALL. a RELAZIONE OCC	Precisazione del credito fornita in data	CREDITORE	IMPORTO	PRELAZIONE
A.OCC	25/07/2024	COMPASS (Fin. n. 22111805)	€ 21.116,69	Chirografo
B.OCC	25/07/2024	FINDOMESTIC BANCA oggi AXACTOR ITALY (linea di credito 20220429540591)	€ 40.451,99	Chirografo
C.OCC	18/05/2024	AGOS DUCATO S.p.A. oggi KRUK INVESTIMENTI Srl	€ 6.190,15	Chirografo
B.OCC	25/07/2024	FINDOMESTIC BANCA oggi AXACTOR ITALY (linea di credito 10071491690474)	€ 4.928,38	Chirografo
B.OCC	25/07/2024	FINDOMESTIC BANCA oggi AXACTOR ITALY (linea di credito 20029669165904)	€ 3.316,03	Chirografo
D.OCC	24/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	€ 2.935,22	Chirografo
E.OCC	13/07/2024	ADERISC	€ 254,15	Privilegio
		TOTALE	€ 79.192,61	

Ad oggi, quindi, i debitori, non essendo stati in grado di onorare le rate dei finanziamenti stipulati degli stessi per importi mensili che cumulativamente superavano lo stipendio disponibile, sono decaduti dal beneficio del termine e si vedono aggredire dai creditori le poche risorse economiche che consentono loro di sopravvivere. L'unica rata regolarmente corrisposta è quella del mutuo contratto con MPS a garanzia del quale la



Banca ha iscritto ipoteca per € 120.000,00 sull' immobile di proprietà degli odierni istanti, che costituisce la casa di abitazione ove gli stessi vivono con la famiglia composta di 4 persone di cui 2 figli minori di età, di cui **i debitori intendono mantenere la proprietà e proseguire nel pagamento del mutuo, così da corrispondere al creditore MPS per intero la somma dovuta in via ipotecaria senza falcidia alcuna.**

La posizione debitoria riassunta nella tabella sopra esposta emerge dalla visura presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia (**All. 5** Centrale Rischi Banca d'Italia – cartella compressa); dalla visura Crif (**All. 6** Visura CRIF – cartella compressa), nonché dalla verifica della posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori debitamente interpellati dal Gestore della crisi (**All. OCC Precisazione del credito**).

5. LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia ([cfr. all. 2.1](#) e [all. 2.2](#)), il nucleo familiare è composto dai coniugi debitori: **Sorbello Sebastiano**, nato ad Acireale (CT) il 12/02/1974, Codice fiscale SRBSST74B12A028X, e **Santamaria Antonia** nata in Taormina (ME) il 30/10/1974, Codice Fiscale SNTNTN74R70L042H, entrambi residenti in Giardini Naxos (ME), via della Seta pal. 27 cpl. S.Andrea. Il signor Sorbello è impiegato presso L'Agorà del Legno con contratto a tempo indeterminato (**All. 7** Buste paga Sorbello – cartella compressa), mentre la signora Santamaria, per lungo tempo senza alcuna occupazione, ha oggi (dal mese di ottobre 2024) un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato presso Gestioni Turistiche s.r.l. (**All. 8** Contratto e busta paga – cartella compressa). I coniugi Sorbello-Santamaria sono coniugati dal 12.09.2006 ([cfr. all. 2](#)) e dalla loro unione sono nati i figli, ancora oggi minori e con essi conviventi, **Sorbello Giada** nata a Taormina (ME) il 21/06/2008, Codice Fiscale SRBGDI08H61L042Z, e **Sorbello Danilo** nato a Taormina (ME) il 07/12/2012, Codice Fiscale SRBDNL12T07L042N.

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a € 1.400,00 e comprendono:



- vitto €700,00
- canone locazione € 0
- utenze varie € 100,00
- abbigliamento € 300,00
- spese mediche € 100,00

L'importo indicato dai ricorrenti appare assolutamente congruo sia in base a quanto previsto dall'ISTAT, che per il 2023 ha individuato la soglia di povertà assoluta in €1.569,95 ([All. 9 Soglia di povertà Istat](#)), sia in base all'altro criterio previsto dall'art. 283 CCII secondo cui la quantificazione dell'assegno di mantenimento della famiglia ammonta ad €. 2.136,30 mensili. A ciò si aggiunga che i coniugi Sorbello-Santamaria sono gravati della spesa per il pagamento del rateo di mutuo dell'importo di €. 365,00 mensili ([All. 10 Contratto di mutuo](#)).

Le spese familiari sono, pertanto, attualmente a carico di entrambi i ricorrenti che destinerebbero interamente ai creditori le disponibilità liquide che si rendessero, nel caso, disponibili.

C) la situazione reddituale

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale dei ricorrenti allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi ([All. 11 Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni e ISEE – cartella compressa](#)) e dalle buste paga (cfr. all. 7 e all. 8) è la seguente:

- il sig. Sebastiano Sorbello, assunto con contratto a tempo indeterminato presso L'Agorà del Legno di Sorbello A.& C s.n.c. con la qualifica di falegname, percepisce uno stipendio mensile che si attesta intorno ad €. 1.223,00 e gode di un reddito lordo annuo di €. 19.050,00; si precisa che la somma, da ultimo, percepita in busta paga dal sig. Sorbello (busta paga mese di ottobre 2024) è di €. 978,00 al netto delle trattenute, tra cui un accantonamento per pignoramento di €. 245,00, quindi con un importo lordo di €. 1.223,00 che saranno poste a disposizione del lavoratore a seguito della richiedenda sospensione delle procedure esecutive pendenti; infatti, stante lo stato di crisi in cui versa il datore di lavoro del sig. Sorbello, quest'ultimo si è visto ridurre le ore lavorative e,



pertanto, percepisce una paga mensile ridotta come si evince dalla busta paga che si allega alla presente (cfr. all. 7);

- la sig.ra Antonia Santamaria che, dopo la perdita del lavoro e fino al mese di ottobre 2024, al fine di aiutare le stanche finanze della famiglia, aveva svolto attività saltuarie e precarie, dal 04/10/2024 è stata assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso Gestioni Turistiche s.r.l. con la qualifica di *commis di bar* e percepisce un reddito mensile netto di €. 919,42 come da busta paga che si allega (cfr. all. 8).

D) elenco di tutti i beni del debitore

I beni immobili di proprietà dei ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata ([All. 12 Visura catastale](#)), sono i seguenti:

- **Beni intestati a Sorbello Sebastiano e Santamaria Antonia**

- 1) Piena proprietà del garage di mq. 32 sito in Giardini Naxos via della Seta n. 27 piano s1 censito in catasto fabbricati al F. 5 part. 876 sub 9 cat. C/6 rendita €. 103,03
- 2) Piena proprietà della casa di abitazione di vani catastali 4,5 sita in Giardini Naxos via della Seta n. 27 piano terra censita al catasto fabbricati al F. 5 part. 867 sub 6 graffata con la part. 876 sub 14 cat. A/2 rendita €. 395,09;

- **Beni intestati a Santamaria Antonia**

- 1) Piena proprietà in ragione di 1/6 di un fabbricato in Giardini Naxos via Chianchitta piano 2 censita in catasto fabbricati al F. 5 part. 490 sub 9 cat. A/2 classe 5 vani 4,5 rendita €. 395,09.

La valutazione dei superiori beni in base alle quotazioni immobiliari previste dalla Agenzia delle Entrate nel secondo semestre 2023 può essere fissata come segue. Quanto ai beni cointestati ai ricorrenti in €. 108.700,00 di cui €.94.600,00 per l'appartamento ed €. 14.100,00 per il garage, così confermando la valutazione data dal consulente degli stessi nella relazione di perizia che si allega ([All. 13 Relazione di stima immobile](#)); quanto al valore del bene di proprietà della sig.ra Antonia Santamaria, pervenuto alla stessa per successione ereditaria del di lei padre, la valutazione fatta con i medesimi criteri ammonta per la quota di proprietà ad €. 17.200,00. Con riferimento a quest'ultimo bene, è d'uopo tenere conto del dato di fatto che lo stesso è attualmente abitato dalla



moglie del *de cuius* (madre della ricorrente) che mantiene il diritto di abitare la casa coniugale e dal figlio del *de cuius* (fratello della ricorrente) che ivi si è trasferito già da alcuni anni. Ciò incide negativamente sulla possibilità di ottenere una buona appetibilità sul mercato proponendo in vendita la sola quota di 1/6 ereditata dalla signora Santamaria per successione del padre. Pertanto, l'eventuale liquidazione del detto bene facente parte del patrimonio della odierna ricorrente mantiene scarsissime possibilità di ottenere un vantaggio economico per la procedura che dovrà semmai farsi carico di tutte le spese della procedura di vendita.

La sig.ra Antonia Santamaria è intestataria, altresì, di un autoveicolo Peugeot 107 immatricolato il 30/11/2006 targato DF578MY di scarso valore economico, mentre il sig. Sorbello Sebastiano è intestatario di un'autovettura Opel Crossland immatricolata in data 29/08/2017 targata FK773NZ del valore di circa €. 8.000,00 e di un motoveicolo YAMAHA XV immatricolato in data 27/07/1999 targato AH85124 di nessun valore commerciale ([All. 14 Visura ACI](#)).

Quadro patrimoniale e reddituale familiare

Dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti riportate nella scheda mensile allegata alla istanza di nomina del gestore, confortate dalle dichiarazioni dei redditi e dalle attestazioni (buste paga) prodotte, emerge che la sommatoria dei redditi percepiti dai sigg. Sorbello e Santamaria ammonta mediamente a circa €. 2.142,00 mensili; pertanto, tenuto conto delle somme occorrenti per il mantenimento della famiglia e considerato l'importo da corrispondere per la rata del mutuo (€. 365,00 mensili) le somme che potrebbero essere messe a disposizione dei creditori non potrebbero superare i 300,00 euro mensili.

Analisi patrimoniale

I sigg. Sorbello e Santamaria sono proprietari in ragione della metà per ciascuno dell'appartamento e box Garage di sua pertinenza, sito in Giardini Naxos (ME), via della Seta, nel quale è stata fissata l'abitazione degli stessi e della loro famiglia costituita da quattro persone. Il mutuo ipotecario gravante sullo stesso è in regola con il relativo ammortamento e le rate sono sempre state pagate con regolarità; **i debitori intendono mantenere la proprietà del bene immobile che costituisce la loro unica abitazione e**



occorre considerare che con il pagamento del mutuo sarà corrisposta al creditore**MPS per intero la somma dovuta in via ipotecaria senza falcidia alcuna.**

Invero, tale proposta è l'unica percorribile considerato che l'unico bene immobile di proprietà dei ricorrenti è destinato a casa coniugale, il cui valore è stato determinato in € 114.000,00; che lo stesso è già gravato da ipoteca a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, iscritta per € 120.000,00, a garanzia dell'adempimento del mutuo e che ogni eventuale azione esecutiva immobiliare non consentirebbe ai creditori chirografari di trovare immediata ed integrale soddisfazione del credito. La somma ricavabile da un'eventuale vendita dell'immobile sarebbe, infatti, sufficiente a coprire soltanto il debito con la Banca, le spese in prededuzione dell'eventuale procedura esecutiva e lascerebbe residuare per il soddisfacimento degli altri creditori chirografari una somma inferiore, rispetto a quanto proposto con il presente piano. Senza tralasciare che una eventuale azione esecutiva richiederebbe molto tempo e spese che andrebbero ad incidere ulteriormente sull'eventuale ricavato della vendita e, quindi, diminuirebbero ulteriormente la possibilità di soddisfacimento, lasciando peraltro persistere l'aleatorietà insita in ogni giudizio, ciò *a fortiori* se si considera l'arbitrarietà con cui le finanziarie hanno consentito l'accesso al credito e l'assenza di Merito creditizio al momento dell'erogazione dei prestiti.

E' evidente la convenienza di tale soluzione rispetto all'ipotesi liquidatoria che comporterebbe un aggravio notevole di spese connesse agli incombenti occorrenti per la vendita (perizia, pubblicità, costi della procedura), un deprezzamento del bene ed **i costi a carico dei debitori per reperire altro immobile in locazione adeguato alle esigenze degli stessi ed alle loro possibilità economiche.**

Pertanto, ai sensi **dell'art. 67 comma 5 D.lgs. 14/2019** il quale dispone che: ***“E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”***, i ricorrenti hanno proposto di **mantenere la proprietà del bene immobile**



che costituisce la loro unica abitazione, stante la regolarità nel pagamento delle rate del mutuo.

Il Gestore della Crisi ha reso parere favorevole in ordine alla proposta avanzata dai debitori di escludere l'immobile destinato ad abitazione degli stessi e della loro famiglia dal novero dei beni da liquidare, in base al seguente ragionamento: *“il valore OMI dell'immobile e della sua pertinenza è stato quantificato in €. 108.700,00; orbene, considerato che l'offerta minima pari al 75% del prezzo base ammonterebbe ad €. 81.000,00 ed il “Worst Case” conseguente verrebbe determinato in €. 61.000,00 riducendo del 25% l'offerta, ipotizzando la vendita al terzo tentativo, con costi procedurali a valere sulla procedura aumentati in conseguenza delle pubblicità di vendita; considerato, inoltre, che l'utilità di tale vendita sarebbe ultronea con riguardo al soddisfacimento del creditore ipotecario, il quale con il pagamento delle singole rate verrebbe soddisfatto interamente nel suo credito, mentre nella ipotesi liquidatoria dovrebbe accontentarsi delle somme ricavate dalla vendita che falcidiate dalle spese di procedura lo lascerebbero insoddisfatto nel suo credito; a ciò si aggiunga che nella ipotesi liquidatoria i creditori chirografari non riceverebbero alcun beneficio dalla vendita dei beni il cui ricavato andrebbe interamente al creditore ipotecario ed inoltre che gli stessi verrebbero penalizzati considerando che le somme che i debitori potrebbero offrire loro verrebbero ridotte dal pagamento di un affitto adeguato alle necessità della famiglia”.*

La giurisprudenza intervenuta sul punto ha confermato i principi sopra esposti: il Tribunale di Livorno con decreto di omologazione n. 60/2021 del 09/06/2021 nella ipotesi di **esclusione dal piano di ristrutturazione del solo cespite prima casa** afferma *“... la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento del canone di locazione. L'impegno economico di tale esborso farebbe lievitare di molto i costi necessari per il mantenimento della famiglia impedendo di fatto l'erogazione mensile ... in favore della procedura come prevede il piano del consumatore”* (conforme



il decreto del Tribunale di Grosseto del 27/07/2022 nel procedimento 1844/2020 ed il Tribunale di Messina con sentenza n. 31/2023 del 19/10/2023).

Nel caso in specie, con la proposta di ristrutturazione i sovraindebitati continuerebbero a pagare il proprio debito garantito ipotecariamente con le rate mensili di €. 365,00 fino alla totale estinzione del credito e proporrebbero il pagamento integrale del credito privilegiato ed in percentuale degli ulteriori crediti chirografari con la somma di €. 300,00 che residua dal reddito mensile. Inoltre, i ricorrenti si rendono disponibili ad offrire le ulteriori somme che si potrebbero ricavare dalla eventuale liquidazione della quota di immobile di proprietà della sig.ra Santamaria, pervenuta alla stessa per successione del di lei padre, del valore di €. 17.200,00, qualora si riterrà conveniente e vantaggiosa la detta liquidazione. Infatti, come sopra rappresentato, la detta quota di bene immobile pur avendo – sulla carta -, un valore di € 17.200,00 è attualmente abitato dalla moglie del *de cuius* (madre dell'odierna ricorrente) che mantiene diritto di abitare la casa coniugale, e dal figlio del *de cuius* (fratello dell'odierna ricorrente). Circostanze queste che rendono improbabile una eventuale appetibilità dell'immobile e conseguente buon esito di eventuale procedura di vendita, i cui costi, comunque, graverebbero sulla procedura.

In ordine ai beni mobili aventi valore economico, sono i seguenti: La sig.ra Antonia Santamaria è intestataria di un autoveicolo Peugeot 107 immatricolato il 30/11/2006 targato DF578MY di scarso valore economico, mentre il sig. Sorbello Sebastiano è intestatario di un'autovettura Opel Crossland immatricolata in data 29/08/2017 targata FK773NZ del valore di circa €. 8.000,00 e di un motoveicolo YAMAHA XV immatricolato in data 27/07/1999 targato AH85124 di nessun valore commerciale.

L'unico bene avente un valore economico è l'autovettura intestata al sig. Sorbello Sebastiano che serve allo stesso per recarsi al lavoro percorrendo quotidianamente oltre 50 km., ragione questa per la quale privarlo del mezzo costituirebbe un grave danno allo stesso ed al suo lavoro dal cui reddito emergono le somme necessarie al mantenimento della famiglia ed al pagamento dei debiti.

E) Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni



Negli ultimi cinque anni, non sono stati posti in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Dalla documentazione prodotta emerge che i sigg. Sorbello e Santamaria hanno sempre operato in totale buona fede, che non sono state poste in essere iniziative o atti in frode ai creditori e che negli ultimi cinque anni non sono stati compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili.

F) Spese di procedura

Le spese di procedura sono stimate come segue: Il compenso concordato con l'OCC ammonta ad €. 3.182,85 come da prospetto che si allega ([All. 15 Prospetto compenso OCC](#)) ed il compenso dell'Advisor è stato concordato in €. 3.000,00 come da preventivo che si allega ([All. 16 Preventivo compenso avvocato La Piana](#)).

6. LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

Fermo il mantenimento da parte dei debitori della proprietà del bene immobile che costituisce la loro unica abitazione, con la prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario sull'immobile gravante in favore del creditore Banca Monte dei Paschi di Siena, tutte ad oggi regolarmente corrisposte - ai sensi dell'art. 67 comma 5 D.lgs. 14/2019, **la proposta di ristrutturazione prevede** il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori per tipologia di credito (ipotecario, privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Con riferimento al mantenimento da parte dei debitori della **proprietà del bene immobile che costituisce la loro unica abitazione, si prevede la prosecuzione del pagamento delle rate di mutuo da corrispondere mensilmente al creditore MPS, così garantendo per intero la somma dovuta in via ipotecaria senza falcidia alcuna.**

Invero, ai sensi dell'art. 67 comma 5 D.lgs. 14/2019: *“E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.*



Nel caso in specie, **i sovraindebitati sono in regola con il pagamento delle rate del mutuo, acceso con MPS e garantito da ipoteca di primo grado sull'unico immobile di proprietà degli stessi e che costituisce la casa coniugale, di cui proseguirebbero i pagamenti delle rate mensili di €. 365,00 fino alla totale estinzione del credito vantato da MPS.**

Con riferimento al soddisfacimento dei creditori, i debitori propongono il pagamento:

- integrale delle spese di procedura, dei crediti ipotecari e di quelli privilegiati.

In ordine ai crediti chirografari i debitori propongono il pagamento nella misura del 31%.

I tempi previsti per la soddisfazione dei creditori sono stimati in 8 anni come da piano di ammortamento allegato alla relazione particolareggiata che qui si intende integralmente richiamato e trascritto ([All. 17 Stralcio relazione particolareggiata – piano di ammortamento](#)).

In particolare, il piano prevede che il pagamento del compenso dell'OCC e dell'Advisor avv. Alfina La Piana, quale **credito in prededuzione** concordato con i debitori e conforme alle tariffe stabilite nel Regolamento dell'OCC della Camera di Commercio di Messina, per un ammontare di €. 3.000,00 ciascuno, verrà corrisposto in ragione della metà (€. 1.500,00 cadauno) attingendo dalle somme che dovranno essere restituite dal datore di lavoro del sig. Sorbello, ditta L'Agorà del Legno di Sorbello A. e C. Snc corrente in Santa Venerina (CT) via Principessa n. 20, accantonate in forza della procedura di pignoramento presso terzi n. 641/2024 R.G.E.M. promossa dalla Compass Bank s.p.a. in udienza al 04/04/2025 ruolo dott. Morgia.

Nel **primo anno di rateizzazione**: il piano prevede il pagamento del residuo 50% dei compensi come sopra specificati (€. 1.500,00 cadauno) da corrispondere con versamenti mensili da parte dei debitori di €. 125,00 a ciascun creditore a far data dal primo mese successivo alla omologazione fino alla concorrenza del 12° mese per un totale di €. 3.000,00.

Nel **secondo anno di rateizzazione**: il piano prevede il pagamento del **credito privilegiato** (Cartella di pagamento Aderisc) per €. 254,15 **nel primo mese del secondo anno**. Le somme specificate nel piano di ammortamento allegato alla relazione



particolareggiata verranno corrisposte dai sovraindebitati in ragione di **€. 294,81 mensili a far data dal secondo mese del secondo anno fino alla concorrenza di 83 rate mensili.**

Il Gestore della Crisi nominato, avv. Bucca, ha attestato la fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ritenendo che lo stesso costituisca l'unica procedura applicabile anche con la falcidia del debito chirografario (ex art. 67, 4 comma C.C.I.), in considerazione del fatto che le uniche entrate costituenti l'attivo sono rappresentate da redditi di lavoro dipendente e che l'ipotesi liquidatoria non appare altrettanto conveniente per le ragioni sopra esposte.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il reddito da lavoro dipendente del sig. Sorbello Sebastiano è attualmente ridotto dalla presenza di trattenute operate dal datore di lavoro per la pendenza di una procedura esecutiva presso terzi operata dal creditore Compass Banca S.p.A. promossa per il recupero di un credito nascente da più finanziamenti concessi nel corso degli anni; tale falcidia impedisce di reperire le somme occorrenti per l'attuazione del proponendo piano di ristrutturazione, ragione per la quale appare opportuno che il Giudice, che vorrà valutare l'ammissibilità del piano e dichiarare la sua omologazione, provveda ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, a disporre la sospensione della procedura esecutiva promossa e la restituzione alla massa dei creditori delle somme accantonate dal terzo pignorato, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori al fine di conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

Che Codesto Ill.mo Tribunale voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui dagli artt. 66 -67 CCII per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento disponendo la comunicazione ai creditori;
- disporre la sospensione della procedura esecutiva n. 641/2024 pendente innanzi il Tribunale di Messina promossa dalla Compass Bank s.p.a. in udienza al 04/04/2025 sul



ruolo del G.E. dott. Morgia e ordinare la restituzione alla massa dei creditori delle somme accantonate dal terzo pignorato L'Agorà del Legno di Sorbello A. e C s.n.c.;

- disporre, altresì, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio.

- omologare quindi il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore nei termini proposti, con il soddisfacimento dei creditori come esposto al punto 6 del presente ricorso e meglio rappresentato nella relazione particolareggiata del Gestore della crisi e annessa tabella di ammortamento, con mantenimento da parte dei debitori della proprietà del bene immobile che costituisce la loro unica abitazione ai sensi dell'art. 67 comma 5 D.lgs. 14/2019;

- ammettere sin da ora i ricorrenti al beneficio dell'esdebitazione per i debiti residui che non risulteranno soddisfatti.

Riservato ogni altro diritto.

Con osservanza.

Si depositano:

[All. A Procura;](#)

[All. B Istanza per la nomina del Gestore;](#)

[All. C Nomina Gestore della Crisi;](#)

[All. OCC Precisazione del credito: All. A.OCC – All. B.OCC – All.C.OCC – All. D.OCC – All. E.OCC;](#)

[All. 1 Relazione OCC;](#)

[All. 1.1 Allegati alla relazione particolareggiata;](#)

[All. 2 Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;](#)

[All. 2.1 Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia Sorbello;](#)

[All. 2.2 Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia Santamaria;](#)

[All. 3 Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione attività;](#)

[All. 4 Dichiarazione sostitutiva di immediata disponibilità a lavorare Santamaria Antonia;](#)



All. 5 Centrale Rischi Banca d'Italia – cartella compressa;

All. 6 Visura CRIF – cartella compressa;

All. 7 Buste paga Sorbello – cartella compressa;

All. 8 Contratto e busta paga Santamaria – cartella compressa;

All. 9 [Soglia di povertà Istat](#);

All. 10 [Contratto di mutuo](#);

All. 11 Dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni e ISEE – cartella compressa;

All. 12 [Visura catastale](#);

All. 13 [Relazione di stima immobile](#);

All. 14 [Visura ACI](#);

All. 15 [Prospetto compenso OCC](#);

All. 16 [Preventivo compenso avvocato La Piana](#);

All. 17 [Stralcio relazione particolareggiata – piano di ammortamento](#).

Con riserva di depositare ogni ulteriore documentazione, tra cui i contratti di finanziamento già trasmessi all'OCC, qualora richiesto.

Santa Venerina, li 11 gennaio 2025

Avv. Alfina La Piana

